

Cassazione civile sez. III, 08/05/2023, n. 12159

RILEVATO

che:

1. Nel 2017, la (*omissis*) S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Camerino, la Regione Marche, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto nel (*omissis*), a causa di un animale selvatico che, improvvisamente, attraversava la strada.

La Regione Marche si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonch  contestando la fondatezza della domanda.

Il Giudice di Pace di Camerino, con la sentenza n. 194/2018, ritenendo la Regione Marche legittimata passiva nel giudizio, accoglieva la domanda risarcitoria.

2. Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 28 del 12 gennaio 2021, premettendo lâ applicabilit  al caso in specie dell art. 2043 c.c., ha accolto lâ appello, ritenendo che lâ appellata non avesse adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la (*omissis*) S.r.l., sulla base di quattro motivi. Ha depositato memoria.

Resiste con controricorso illustrato da memoria la Regione Marche.

Diritto CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell art. 113 c.p.c. e dell art. 2052 c.c., in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Giudice di Appello avrebbe erroneamente escluso lâ applicazione al caso di specie del titolo di responsabilit  di cui all art. 2052 c.c., pur prendendo atto del recente  revirement  della giurisprudenza di legittimit  nella materia in esame.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell art. 2052 c.c., in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, la censura, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 2052 c.c., che il giudice del merito non avrebbe posto a fondamento della propria decisione le prove fornite dalla ricorrente.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in correlazione con il precedente motivo e sotto differente profilo di censura, l'omessa valutazione del fatto che la (*omissis*) s.r.l. avrebbe in realtà ampiamente fornito prova del diritto risarcitorio.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 84, comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non aver il Tribunale ritenuto raggiunta la prova della responsabilità della regione Marche.

5. Il primo motivo è fondato.

E pur vero che si forma il giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. in mancanza della proposizione di appello incidentale sulla qualifica (Cass. 25280/2020), ma è necessario che sulla qualifica sia insorta controversia affinché sulla questione della qualifica medesima si possa formare il giudicato interno in mancanza dell'impugnazione incidentale (cfr. Cass. n. 6716 del 2018). Dalla sentenza del Giudice di Pace si evince che non vi è stata risoluzione di una controversia sulla questione della qualificazione, poichè il giudice si è limitato a ritenere la responsabilità del convenuto senza decidere se la fattispecie fosse sussumibile nell'art. 2043 o nell'art. 2052 c.c., per cui non si è formato il giudicato interno ed il giudice di appello poteva qualificare la domanda, a prescindere dalle disposizioni menzionate originariamente dall'attore, in base all'art. 2052.

Nella memoria della controricorrente si richiama Cass. n. 30294/2022 per dimostrare la tesi del giudicato interno, ma in tale precedente, diversamente dal presente caso, si è detto che il giudice di primo grado aveva risolto la controversia sulla qualifica, escludendo quella ex art. 2052 e riconoscendo quella ex art. 2043, per cui, in mancanza di impugnazione sulla qualifica, si era effettivamente formato il giudicato interno. Contrariamente poi a quanto affermato dal giudice di appello, non è di ostacolo il fatto che l'attore abbia allegato esclusivamente la responsabilità extracontrattuale, posto che in tale responsabilità rientra come è noto anche l'art. 2052.

In mancanza di giudicato interno, la norma che trova applicazione è l'art. 2052, in base all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (da ultimo Cass. n. 34896/2022, ma si vedano anche Cass. 13848 del 2020, 8385/2020, 7969/2020, 12113/2020).

Il giudizio del giudice di appello è stato chiaramente svolto seguendo il paradigma dell'art. 2043 come si evince dal riferimento alla condotta colposa della convenuta, reputata insussistente. Quanto al profilo della condotta colposa della parte danneggiata, posto che fatto costitutivo della responsabilità ex art. 2052 è, unitamente al danno, l'esistenza del nesso di causalità, l'efficienza eziologica della condotta del danneggiato è fatto impeditivo del nesso eziologico che in termini di onere della prova incombe sul danneggiante dimostrare, per cui ove il fatto rimanga ignoto come nel caso di specie (il giudice ha affermato che non risulta la prova ecc.)

•) le conseguenze sfavorevoli del relativo mancato accertamento ricadono sul danneggiante e non, come ha invece valutato il giudice del merito, sul danneggiato.

5.1. Gli ulteriori tre motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Macerata in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Macerata in diversa composizione. Cos'è deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2023

Campi meta

Massima :

Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art. 2043 c.c. o nell'art. 2052 c.c.).

Supporto Alla Lettura :

RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI DA ANIMALI

Disciplinata dall'art. 2052 c.c., l'art. 2052 c.c. prevede una delle figure speciali di responsabilità previsto dal codice civile, cui si applica una disciplina in parte derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 2043 c.c..

La norma è spesso accomunata alla responsabilità da cose in custodia per presupposti e caratteri, oltre che per natura giuridica, sono infatti identici l'onere della prova (es. caso fortuito) e i presupposti delle due norme (es. rapporto di custodia: la differenza sta nel fatto che nel primo la custodia riguarda oggetti inanimati e nel secondo animali).

Affinché la norma trovi applicazione è necessario:

- il collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno;
- il rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.

Una delle questioni più dibattute riguarda l'applicabilità della suddetta norma ai danni derivanti da fauna selvatica, per molto tempo la giurisprudenza ha dato una risposta negativa, ma nel 2020 ha mutato il proprio orientamento giungendo ad affermare che l'art. 2052 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di danni derivanti da fauna selvatica.